

10. Decisione della Commissione internazionale per i reclami istituita dagli Stati Uniti del 1954 nel caso *Socony Vacuum Oil Company Claim*.

Il 19 luglio 1948 gli Stati Uniti e la Jugoslavia avevano concluso un accordo per la « rapida e giusta sistemazione » dei reclami degli Stati Uniti e dei loro cittadini rispetto alle misure di espropriazione e di nazionalizzazione adottate dalla Jugoslavia nel periodo tra il 1° settembre 1939 e la data di conclusione dell'accordo. L'art. 1, lett. c, dell'accordo prevedeva che sui reclami si pronunciasse una Commissione istituita dagli Stati Uniti, successivamente in effetti creata mediante l'emanazione della *Claims Settlement Act 1949* con il nome di « Commissione internazionale per i reclami ». Il 21 agosto 1948 la Jugoslavia aveva versato agli Stati Uniti la somma di 17 milioni di dollari a totale e definitiva sistemazione di tutti i reclami avanzati contro la Jugoslavia ai sensi dell'accordo. Più tardi, una società statunitense, la *Socony Vacuum Oil Company*, aveva chiesto alla Commissione, fondandosi sull'accordo del 1948, di condannare la Jugoslavia al pagamento di circa 11 milioni di dollari a titolo di risarcimento per i beni che le erano stati confiscati dal Governo della Croazia nel periodo 1941-1945, quando il territorio croato era sottoposto ad occupazione militare tedesca e italiana, ritenendo in particolare che lo Stato jugoslavo fosse responsabile come successore della Croazia e nel periodo 1941-1945 avesse esercitato il controllo effettivo del territorio croato¹².

La Commissione, pronunciandosi sulla questione, ha rilevato che all'epoca dei fatti « la Croazia comprendeva circa un terzo della superficie totale della Jugoslavia e circa un terzo della sua popolazione » e che « per l'intera durata della sua esistenza come sedicente Stato indipendente, le forze capeggiate da Mihailovic e da Tito svolsero una resistenza organizzata al suo interno ». Inoltre, secondo la Commissione, « la Croazia non ha mai esercitato, durante i quattro anni della sua esistenza, un controllo totale del suo territorio e della sua popolazione ». Si trattava infatti di una entità « creata dalle forze tedesche e italiane e mantenuta con la forza e la minaccia della forza, e appena la minaccia è venuta meno la Croazia ha cessato di esistere ». Risultava così « chiaramente dimostrato che il Regno di Croazia sia stato creato dalle forze tedesche e italiane con la minaccia della forza; che per tutti e quattro gli anni della sua vita sia stato sottoposto alla volontà della Germania e dell'Italia, o di entrambe, in vari gradi, eccetto che per le questioni di amministrazione civile; e che abbia cessato di esistere dal momento della ritirata delle forze tedesche ». La Commissione sottolineò che « il Governo jugoslavo in esilio fosse il governo legittimo della Jugoslavia fino a quando ad esso è succeduto il governo che è attualmente il legittimo governo della Jugoslavia ». Ne derivava che « sulla base di semplici fatti, quali emergono da eventi storici accertati del recente passato, la Jugoslavia e la Croazia non possono essere considerate una stessa entità e l'espressione "appropriazione da parte della Jugoslavia", se assunta nel suo significato ordinario, non può essere ragionevolmente intesa nel senso di "appropriazione da parte della Croazia" ». In breve, secondo la Commissione era « altresì chiaro che l'appropriazione dei beni della società ricorrente da parte della

¹² In *ILR*, vol. 21, pp. 55-63.

Croazia fossero invalide sia per espressa dichiarazione del Governo della Jugoslavia che sulla base di principi giuridici accettati » (pp. 58-59).

La Commissione ha tenuto a sottolineare che « l'attuale governo della Jugoslavia non sia internazionalmente responsabile per l'"appropriazione da parte della Croazia" e che quindi non vi siano motivi per intendere le espressioni "da parte della Jugoslavia" e "da parte della Croazia" come sinonimi ». A suo avviso « il Regno della Croazia è nato come prodotto della guerra », nel senso che « non era voluto dal Governo permanente della Jugoslavia, né è mai divenuto parte di esso ». Inoltre, esso « non è stato creato attraverso l'abbandono da parte del Governo della Jugoslavia e quest'ultimo non aveva alcun controllo sugli atti della Croazia ». Era « inoltre chiaro che né il Governo della Jugoslavia né i suoi popoli abbiano tratto vantaggio dell'"appropriazione asserita dalla società ricorrente" ». Né la Commissione riteneva che « i negoziatori dell'Accordo avessero inteso regolare i reclami per atti di appropriazione, come quelli per i quali la ricorrente richiede il risarcimento, compiuti dalla Croazia » (pp. 59-60).

La Commissione ha quindi precisato che « la Croazia viene definita dagli autori temporanei come "Stato fantoccio", o "governo fantoccio", termini che appaiono di adozione relativamente recente nel campo del diritto internazionale », osservando di non aver « trovato alcuna decisione di tribunali arbitrali internazionali che abbiano deciso se uno Stato di derivazione sia responsabile per gli atti di appropriazione di beni compiuti da uno "Stato fantoccio" o da un "governo fantoccio" che sia stato creato e mantenuto entro i suoi confini mentre era in corso una guerra », né la ricorrente « ne ha sottoposto alcuno alla nostra attenzione ». Era comunque chiaro, secondo la Commissione, « che gli autori ai quali abbiamo alluso, e che apparentemente hanno contribuito all'adozione di quelle espressioni, assolverebbero la Jugoslavia da ogni responsabilità per gli atti di appropriazione compiuti dalla Croazia per i motivi già esposti » (p. 60).

11. Risoluzione 31/6 A dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 26 ottobre 1976 sul *Transkey*.

Il 26 ottobre 1976, in occasione della proclamazione da parte del Sud Africa dell'indipendenza dello Stato del Transkey, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite reagì prontamente condannando, con la risoluzione 31/6 A, il Sud Africa per lo stabilimento di *bantustans* in attuazione della sua politica di *apartheid*, « rigettando » in particolare tale proclamazione come « invalida », in quanto « fittizia » [*sham independence*], e chiedendo a tutti gli Stati « di negare ogni forma di riconoscimento al cosiddetto Transkey indipendente e di astenersi dall'intrattenere qualsiasi rapporto con il cosiddetto Transkey indipendente o con altri *bantustans* », nonché di « prendere effettive misure per vietare ad ogni individuo, società o altra istituzione soggetta alla loro giurisdizione di intrattenere rapporti con il cosiddetto Transkey indipendente o con altri *bantustans* »¹³.

¹³ In *UN Doc. GA/5571* del 29 dicembre 1976, p. 4. La legge costituzionale istitutiva della Repubblica del Transkey e la legge che proclama l'indipendenza del Transkey sono in *ILM*, 1976, pp. 1175-1177. La risoluzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana sul non riconoscimento dei *bantustans* sud-africani può leggersi in *ILM*, 1976, pp. 1221-1223.